



REGIONE PIEMONTE

CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO

COMUNE DI MAGLIONE

C.A.P. 10030 - Piazza XX Settembre n. 4
Tel. 0161/400123 - info@comune.maglione.to.it
C.F. e P. I.V.A. 01956170011
www.comune.maglione.to.it

CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI MAGLIONE E IL GRUPPO DONNE MAGLIONESI PER LA CONCESSIONE IN USO A TITOLO DI COMODATO GRATUITO DEI LOCALI SITI IN MAGLIONE PIAZZA XX SETTEMBRE N. 1- PIANO PRIMO, DA ADIBIRE A SALA RIUNIONI E LABORATORIO

L'anno 2024 addì 18 del mese di dicembre, con la seguente convenzione, tra il Comune di Maglione rappresentato dal Sindaco, Giovanni CHIMENTI, legale rappresentante dell'Ente, all'uopo autorizzato, con deliberazione della Giunta Comunale n. 50 del 17.12.2024, dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi di legge, ed il "GRUPPO DONNE MAGLIONESI" nella persona della Signora [REDACTED], si conviene e si stipula quanto segue:

Art. 1

Il Comune di Maglione concede in uso a titolo di comodato gratuito il locale posto al primo piano dell'edificio comunale sito in Piazza XX Settembre n. 1 (F. n. 16, mapp. n. 266, sub. 3, cat. B/5 - parte) ex scuole elementari, costituito da n. 1 stanza con annesso servizio igienico, da adibire a sala riunioni e laboratorio del suddetto gruppo;

Art. 2

Restano a carico del Comune di Maglione le spese di ordinaria e straordinaria manutenzione, le utenze ed ogni onere presente, pregresso e futuro;

Art. 3

Il "GRUPPO DONNE MAGLIONESI" si impegna a tenere il locale concesso in comodato in buone condizioni, soprattutto curando la pulizia e l'igiene del locale stesso per il fine a cui esso è adibito.

Il Gruppo si impegna, altresì, a svolgere un'attività di insegnamento delle arti del cucito, ricamo, lavoro a maglia e bricolage, a favore delle persone interessate.

Il Comune di Maglione si riserva la possibilità di fare ispezionare i locali per l'accertamento del rispetto di quanto sopra, con la facoltà di rescindere la presente convenzione qualora non venissero rispettate le regole stabilite, ferma ed impregiudicata la richiesta di risarcimento dei danni provocati da fatti dolosi.

Art. 4

Il "GRUPPO DONNE MAGLIONESI" si obbliga a riconsegnare il locale al Comune proprietario nello stesso stato in cui si trova all'atto della consegna.

Il locale è a disposizione del Gruppo stesso un giorno alla settimana: il giovedì dalle ore 14,30 alle ore 17,30, oltre aperture occasionali o straordinarie o prolungamento di orario da concordarsi preventivamente.

Art. 5

Il "GRUPPO DONNE MAGLIONESI" esonera espressamente il Comune di Maglione da ogni responsabilità per danni a persone e/o cose diretti o conseguenti all'esercizio dell'attività svolta nel locale avuto in uso a titolo di comodato gratuito.

Art. 6

La presente convenzione avrà la durata di anni tre a decorrere dalla data della sottoscrizione, formalmente rinnovabile alla scadenza e potrà essere anticipatamente risolta con il mutuo consenso delle parti.

Letto, approvato e sottoscritto

Il Legale Rappresentante
(Giovanni CHIMENTI)

La Rappresentante
del Gruppo Donne Maglionesi
